



ENTE DI  
PROMOZIONE  
SPORTIVA  
RICONOSCIUTO  
DAL CONI



## **NORMATIVE SULLE CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE PER ISTRUTTORI/TECNICI IN AMBITO SPORTIVO**

Bisogna fare attenzione alla validità ed alla legalità delle Certificazioni che vengono rilasciate ai Tecnici/Istruttori Sportivi.

Usufruire delle agevolazioni fiscali, in materia di compensi relativi ai casi previsti dalla legge n° 133/99 e dalla legge 342/2000, esente da iva ai sensi degli art. 1 e 5, 2° comma del d.p.r. 633/72 e successive modifiche ed esente da ritenuta di acconto ai sensi ed in base alla legge n° 133/99 e dalla legge 342/2000, è davvero fondamentale per gli Istruttori/Tecnici Sportivi.

Le qualifiche necessarie sono solo quelle rilasciate dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI.

Nel caso di controllo, sarebbe messa in discussione l'applicazione delle agevolazioni suddette in ambito dei compensi a coloro che siano in possesso di qualifiche non riconosciute dagli Enti sopra elencati.

Dal punto di vista assicurativo, la compagnia assicuratrice potrebbe addirittura contestare il risarcimento del sinistro, portando quindi in causa anche il Rappresentante Legale (Presidente/Amministratore) delle A.S.D. e S.S.D..

Al Rappresentante Legale, sarà quindi imputato di essersi avvalso di collaborazioni di Tecnici/Istruttori non in regola con la validità delle Certificazioni.

Ogni Certificazione, per avere la validità legale, deve essere emessa direttamente dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Federazioni Nazionali riconosciuti dal CONI; non rientrano quindi quelle emesse dalle A.S.D. o dalle S.S.D. o da coloro che si dichiarano essere federazioni, ma che tali non sono, perché non riconosciute dall'unico organo predisposto a dichiararle tali: il CONI.

Spesso le Associazioni, Società Sportive o finte federazioni, organizzano Corsi di Formazione, rilasciando al fruitore diplomi con il logo dell'Ente di Promozione Sportiva al quale sono affiliati (nei migliori dei casi).

Questo genera pertanto molta confusione agli utenti finali, in quanto convinti di avere un diploma riconosciuto CONI, ma assolutamente non valido ai fini fiscali, legale ed assicurativo.

Le Associazioni, Società Sportive o finte federazioni, consegnando il diploma non riconosciuto, forniranno agli allievi solo un titolo fruibile dell'Associazione/Società o finta federazione di appartenenza.

Per quanto concerne invece agli Attestati di Partecipazione ai Corsi da loro organizzati, ricordiamo che non sono abilitanti all'insegnamento, ma solo attestano la frequenza durante le ore del Corso.

Per non trovarsi in difficoltà, si consiglia vivamente di controllare la validità del riconoscimento degli Enti e Federazioni sul sito [www.coni.it](http://www.coni.it).

### **Legge Regionale n. 61 del 1/10/2002 Art. 8 "Tutela della salute dei praticanti"**

1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.

2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.



ENTE DI  
PROMOZIONE  
SPORTIVA  
RICONOSCIUTO  
DAL CONI



rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

### **Legge Regionale Lazio 20/06/2002 n. 15**

#### **“Testo Unico in materia di sport”**

L'art. 34 prevede che con regolamento siano determinati i requisiti per l'apertura e la gestione di impianti e di palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive: i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza; le caratteristiche dei servizi; il livello di qualificazione professionali degli operatori e dei dirigenti; le modalità di tutela sanitaria degli utenti; le sanzioni amministrative. Il regolamento deve comunque prevedere l'utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato IUSM, o in possesso di titoli analoghi o equipollenti conseguiti nell'ambito dell'Unione europea, responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico; l'utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, o enti di promozione sportiva oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto secondo la presente legge.

### **Legge Regionale Abruzzo 07/03/2000 n. 20**

#### **“Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”**

L'art. 11 individua, in particolare, le qualifiche professionali degli istruttori nello “sport di base”. Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario:

- a) i titolari di Diploma rilasciato dall'ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie;
- b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di istruttore come disciplinato dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

### **Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242**

#### **Denominato Decreto Melandri di riordino dello sport**

Tale decreto assegna al C.O.N.I. a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, “l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616” Lo statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all'art. 26 l'ordinamento degli Enti di promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed altre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art. 2 del Regolamento “per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. – Enti di promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001. Competenze delle Regioni Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni. Sono pertanto riconosciuti come “Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi” i soggetti in possesso, alternativamente, di:- Diploma di Laurea in Scienze Motorie – Diploma I.S.E.F. – Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti.